

TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.
con contestuale
Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.
e

istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali
controinteressati
(ex art.151 c.p.c.)

RICORSO nell'interesse di:

COLELLA MARIANNA nata a Napoli il 31.01.1981, C.F. CLL MNN 81A71 F839L, residente in Nuoro nella Via Donatori di sangue n.37, (NU) 08100, rappresentata e difesa, giusta procura a calce del presente atto, dall' avv. Claudio Solinas C.F. SLNCLD67S11F979L ed elettivamente domiciliata in Nuoro nella Via A. Deffenu n. 25 (NU) 08100, presso lo studio del medesimo il quale dichiara di ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0784/231163 o al seguente indirizzo di posta elettronica PEC claudiosolinas@legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

- **M.I.U.R Ministero Istruzione Università e Ricerca** in persona del Ministro in carica;
- **U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale Sardegna**, in persona del legale rappresentante p.t;
- **Ambito Territoriale di Nuoro**, in persona del legale rappresentante p.t;

tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono *ex lege* domiciliati, in Cagliari nella via Via Dante Alighieri n.23, CA 09128, indirizzo Pec: cagliari@mailcert.avvocaturastato.it,

resistenti

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti, nella classe di concorso, scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno polivalente e nell'elenco degli abilitati all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017 di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali di Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della dott.ssa Colella Marianna nella III Fascia delle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso per la scuola primaria,

Dep. 17.8.2015
hamp



nell'elenco del sostegno polivalente e degli abilitati per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria valide per il triennio 2014/2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente.



eventuali controinteressati

FATTO

La docente precaria Marianna Colella, ha conseguito la prima laurea in lingue e letteratura straniera presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" il 1 giugno 2006, e si abilitava all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia avendo conseguito la seconda laurea in Scienze della Formazione Primaria, in data 25.07.2013 presso l'Università degli Studi di Salerno con connesse specializzazioni alle attività didattiche e di sostegno (doc.1).

Ed invero, nel settembre del 2008 la docente si iscriveva al secondo anno, previa convalida dei crediti formativi conseguiti nel corso di laurea di lingue e letterature straniere inglese, del corso di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria (doc. 2 dettaglio iscrizione al corso in SFP Università di Salerno e doc. 3 piano di studi con crediti formativi).

Il 25.07.2013 conseguiva il diploma di laurea in scienze della formazione primaria e contemporaneamente conseguiva l'abilitazione come insegnante di sostegno di tipo polivalente per la scuola primaria (doc. 4).

Conseguito detto titolo abilitante e il corrispondente titolo per il sostegno, ritenendo di aver maturato il diritto all'immissione in G.A.E, chiedeva con domanda di inserimento in data 5 maggio 2014, ricevuta dall'amministrazione il 09 maggio 2014, di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Nuoro per la scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno polivalente e nell'elenco per l'insegnamento della lingua straniera inglese (doc. 5).

In data 16.06.2014 l'Ufficio scolastico provinciale di Nuoro emetteva il decreto di esclusione dalla partecipazione dalla procedura concorsuale poiché ai sensi dell'art.1 D.M. 235 del 1 aprile 2014 non risultava inserita a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e IV delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Nuoro (doc.6).

Nel lasso di tempo intercorrente tra il decreto di esclusione della docente dalla graduatoria ad esaurimento nell'indirizzo scuola primaria, nell'elenco del sostegno polivalente e nell'elenco dell'insegnamento della lingua inglese si sono manifestati tra aprile del 2015 e il luglio 2015 due eventi che hanno una portata dirompente, preclusiva ed estremamente pregiudizievole per la ricorrente.

In primo luogo, coloro che sono stati esclusi dall'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno avuto la possibilità, mediante la pronuncia del Consiglio di Stato n.01973/2015 di iscriversi

in G.A.E proprio nella stessa classe di concorso, indirizzo scuola primaria; la stessa classe di concorso alla quale ha diritto la stessa docente Colella, in possesso del titolo Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, certamente di grado superiore rispetto al semplice diploma; con l'evidente conseguenza che la sua esclusione dalla graduatoria si appalesa come gravemente pregiudizievole e discriminatoria.

Ed invero il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza depositata il 15 aprile 2015 decideva di annullare il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

A seguito di detta pronuncia che ha consentito a tutti i docenti in possesso del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e che hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato di essere inseriti in G.A.E, la docente Colella pur in possesso di un titolo abilitante di grado superiore rispetto al diploma, subirebbe una gravissima discriminazione e, non potendo iscriversi in G.A.E. nell'imminenza delle procedure di immissione in ruolo che si espletano il prossimo 1 settembre 2015, 1 settembre 2016, 1 settembre 2017, subirebbe un danno grave ed irreparabile.

E ciò ove anche si consideri che a seguito dei decreti cautelari del Consiglio di Stato n.3423/2015, n.3424/2015 e n.3426/2015 si consente a tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, e non invece a chi ha conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e dunque alla ricorrente, di presentare domanda di immissione in ruolo entro il 14 di agosto 2015.

Considerata la grave lesione che si può perpetrare nella sfera giuridica della ricorrente, quest'ultima decideva di proporre in data 12.08.2015 domanda per la partecipazione al piano straordinario in ruolo personale docente scuola primaria (doc. 7).

In secondo luogo la gravità e la irreparabilità del danno conseguente alla esclusione della docente ricorrente dalla G.A.E. si concretizza a seguito delle previsioni contenute negli artt. 95 e 96 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 (*Buona Scuola*) entrata in vigore il 16/07/2015, che riconosce il diritto all'immissione in ruolo esclusivamente a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle GAE per il triennio 2014/2017.

Ove poi ulteriormente si consideri che il decreto n.53 del 14 giugno 2012, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consente solo a coloro che hanno conseguito la laurea in scienza della formazione nell'anno accademico 2010/2011 di potersi iscrivere nella G.A.E. nell'indirizzo di scuola primaria; si ha ragione di comprendere l'interesse della docente Colella - che ha conseguito la laurea nell'anno successivo rispetto al 2010/2011, pur avendo iniziato il percorso accademico in scienza della formazione primaria nell'anno 2008, iscritta direttamente al secondo anno previa convalida dei crediti formativi conseguiti nel corso di laurea di lingue e

letterature straniere inglese - a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del diritto ad essere inserita *pleno iure* nella graduatoria ad esaurimento nella III Fascia o fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro nelle classi di concorso per la scuola primaria, nell'elenco del sostegno polivalente e nell'elenco degli abilitati per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria valide per il triennio 2014/2017.

MOTIVI

I

Violazione della clausola n.5 "Misure di prevenzione degli abusi", relativa alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

La docente Colella allo stato attuale risulta iscritta nelle graduatorie di istituto in seconda fascia come docente abilitata nella scuola primaria, nel sostegno e come insegnante di lingua inglese nella scuola primaria.

Ella ha superato le selezioni pubbliche necessarie ai sensi dell'art. 97 della Costituzione per l'accesso al pubblico impiego, e ha frequentato un corso di laurea specifico che la abilitava all'insegnamento nella scuola primaria e nel sostegno polivalente e per l'insegnamento della lingua inglese in forza della laurea in lingue che ha conseguito anteriormente alla predetta laurea; ha tutti i requisiti necessari affinché possa essere immessa in ruolo, due lauree di cui una abilitante sia all'insegnamento nella scuola primaria su posto comune sia sul sostegno polivalente.

L'unico ostacolo alla immissione in ruolo consisterebbe nel mancato inserimento nella G.A.E dell'Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro, semplicemente per aver conseguito il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in data 25.07.2013, dopo l'anno accademico 2010/2011 così come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.M. MIUR 53/2012, che fissa dunque un termine perentorio, rigido nonché discriminatorio.

Da diversi anni risulta destinataria di contratti a tempo determinato da settembre-ottobre di ogni anno scolastico fino al termine delle attività didattiche, e l'impossibilità sancita dalla normativa nazionale primaria e secondaria di accedere alla G.A.E, non le consente di poter essere immessa in ruolo.

La normativa italiana infatti, in particolare il Testo Unico in materia di istruzione del 16 aprile 1994 n.297, prevede il sistema del doppio canale di accesso al ruolo nell'amministrazione scolastica: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annulamente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."*

In un siffatto quadro normativo è evidente che la docente Colella è gravemente penalizzata

perché, pur avendo tutti i requisiti per poter essere immessa in G.A.E e dunque partecipare alla procedure delle immissioni in ruolo che prevedono un reclutamento paritario al 50 per cento, rispetto a coloro che hanno superato un concorso ordinario per posti vacanti e disponibili, è destinataria ora ed in futuro illimitatamente, di una successione reiterata di contratti a tempo determinato che la clausola 5 dell'accordo quadro non tollera.

Giova la pena di ricordare che infatti l'obiettivo fondamentale della normazione europea è quella di promuovere, garantire ed assicurare un contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i cittadini dell'Unione Europea prevedendo misure atte ad inibire e sanzionare il ricorso al contratto a termine.

Ed invero la clausola n.5 per l'attuazione del principio sopra illustrato statuisce che:

"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;*
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.*

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

- a) devono essere considerati «successivi»;*
- b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato."*

Dalla interpretazione data a detta clausola dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che si è pronunciata in data 26.11.2014 emerge che:

"72 Occorre ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v., in particolare, sentenze Adeneler e a., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 63; Küçük, C-586/10, EU:C:2012:39, punto 25, nonché Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 54).

73 Come risulta dal secondo comma del preambolo dell'accordo quadro, così come dai punti 6 e 8 delle considerazioni generali di detto accordo quadro, infatti, il beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori (sentenze Adeneler e a., EU:C:2006:443, punto 62, nonché Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 55).

74 Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così

elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Küçük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 56). 75 Gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (v. sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

76 Così facendo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro (sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 60).

113 Si deve, pertanto, constatare, che dagli elementi forniti alla Corte nell'ambito delle presenti cause emerge che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, non risulta prevedere, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, contrariamente ai requisiti ricordati ai punti 74 e 76 della presente sentenza."

Nell'esaminare la posizione della docente Colella emerge all'evidenza che la preclusione all'inserimento in G.A.E, che si traduce in una negazione dell'accesso al ruolo fa sì che, senza alcuna ragione giustificatrice, la docente sarà destinataria di una reiterazione di contratti a termine successivi che non sfocerà mai in un contratto a tempo indeterminato, se non mediante il superamento di un concorso a cattedre ordinario, il quale, ai sensi dell'art 400 del T.U n. 297/1994 in materia di istruzione dovrebbe essere indetto ogni tre anni; norma che l'amministrazione scolastica ha disatteso e disattende ripetutamente visto che l'ultimo concorso a cattedre è stato celebrato dopo dodici anni (correvano l'anno 2012) anziché dopo il terzo anno come prescritto dalla norma e attualmente (corrente il 2015) l'amministrazione non ha ancora indetto alcuna procedura di concorso a cattedre, come previsto dalla predetta norma.

II

Violazione del principio di non discriminazione clausola n.4 relativa alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Alla stregua di quanto appena detto, ovverossia che alla ricorrente è preclusa la possibilità di iscriversi nella G.A.E della Provincia di Nuoro, a cui ha legittimamente diritto e che la negazione dell'accesso al ruolo farebbe sì che, senza alcuna ragione giustificatrice, la docente sia destinataria di una reiterazione di contratti a termine successivi, si configura una evidente violazione della clausola 4 relativa alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell' U.E. del 28.06.1999 e all'accordo

quadro ad essa allegata.

Detta clausola "Principio di non discriminazione" prevede al punto n. 1 *" Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* e al punto n. 4 *"I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

La docente, in buona sostanza, sarebbe destinata, per l'impossibilità di accedere ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a subire un trattamento economico e giuridico che la penalizzerebbe in misura incisiva in quanto la disciplina giuridica del contratto a termine che le verrebbe applicata non terrebbe in minimo conto della anzianità di servizio in termini giuridici ed economici, della progressione stipendiale, della maturazione del trattamento di quiescenza nella misura in cui viene normalmente riconosciuta ai docenti immessi in ruolo.

La disciplina del contratto a termine nel comparto scuola infatti non prevede il riconoscimento del servizio in termini giuridici ed economici, non prevede alcuna progressione stipendiale pur nella sussistenza di situazioni comparabili tra chi è titolare di un rapporto di lavoro in forza di un contratto a tempo determinato e chi invece è titolare di un rapporto di lavoro stabile.

La violazione del principio di non discriminazione in detta fattispecie è davvero pregnante per il fatto che alla docente verrebbe preclusa, chissà per quanti anni, la immissione in ruolo conseguente alla negazione dell'inserimento in G.A.E., ^{che} dunque è causa di un pregiudizio alla sfera giuridica ed economica, che il Giudice potrà risarcire in via equitativa, tenendo conto degli anni di precariato (nove in tutto cfr doc. n.8) del pregiudizio dovuto al licenziamento a termine che si consuma ogni anno scolastico nei mesi di luglio e agosto allorchè il docente cessa dal servizio, per scadenza del contratto a termine (prevalentemente fissato per il 30 di giugno); per il mancato riconoscimento del servizio sia in termini giuridici - che involge il diritto alla maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, il diritto alla conservazione della sede di titolarità, - sia in termini economici (progressione stipendiale).

In ogni caso il Giudice dovrà, in subordine e nel denegato caso rispetto alla domanda cautelare e alla domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento nella classe concorsuale scuola primaria e negli elenchi del sostegno polivalente e dell'insegnamento della lingua straniera inglese:

- riconoscere il diritto della ricorrente ad avere lo stesso trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai docenti che hanno un rapporto di lavoro stabile;
- riconoscere tutta l'anzianità di servizio in termini giuridici ed economici sia per i contratti a termine cessati sia per tutti i contratti a termine che verranno stipulati dal momento della



- proposizione di detto ricorso sino alla definitiva pronuncia;
- riconoscere il diritto al risarcimento del danno da precariato, in via equitativa, secondo i parametri appena illustrati.

III

Violazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'art.1 della Direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro del 27 Novembre – 2000/78/CE.

La discriminazione nell'accesso alle graduatorie ad esaurimento in relazione alla data di conseguimento del titolo, costituisce una vera e propria discriminazione nell'accesso al lavoro basata sull'irragionevole requisito dell'età in considerazione del fatto che consegue prima il titolo chi si iscrive prima all'Università e quindi ha maggiore età.

La discriminazione appena enunciata, oltre che in palese contrasto con i principi della nostra Costituzione si staglia in antitesi con i fondamenti giuridici dell'Unione Europea.

Ed invero l'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali sancisce il divieto di:

“Non discriminazione” 1. “ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Similmente in materia di lavoro e previdenza tale principio di non discriminazione è ribadito dall'art 1 della Direttiva quadro: “ La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.”

Risulta evidente che l'art.1 comma 1 del D.M. MIUR n.53/2012 che consente l'inserimento in G.A.E a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria entro l'anno accademico 2010/2011 e che non prevedono l'inserimento in G.A.E per chi ha conseguito il titolo successivamente, come il caso della odierna esponente, si pone in contrasto con i principi su richiamati nell'art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'art.1 comma 1 della Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro del 27 novembre 2000.

IV

Violazione del principio di non discriminazione, art.3 della Costituzione.

E' evidente la disparità di trattamento che si configura nel riconoscere il diritto di inserimento in G.A.E. a tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e la docente ricorrente, la quale, pur in possesso di un titolo accademico e non

di un semplice diploma, non ha diritto all'inserimento in G.A.E.

La pronuncia del Consiglio di Stato n.1973/2015 determina un evidente disparità di trattamento che non può non essere presa in considerazione dall'odierno Giudice.

Infatti non è chi non vede che coloro che hanno conseguito il diploma magistrale per effetto della predetta sentenza si inseriscono a pieno titolo in G.A.E. nell'indirizzo scuola primaria, e possono concorrere alle procedure di immissione in ruolo, mentre alla odierna esponente, pur in possesso di un titolo abilitante superiore, Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria rispetto al diploma, non le viene riconosciuto il medesimo diritto, con l'evidente conseguenza che la sua esclusione dalla G.A.E si appalesa come gravemente pregiudizievole e discriminatoria.

Ed invero il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza depositata il 15 aprile 2015 decideva di annullare il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

A seguito di detta pronuncia che ha consentito a tutti i docenti in possesso del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e che hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato di essere inseriti in G.A.E, la docente Colella pur in possesso di un titolo abilitante di grado superiore rispetto al diploma, subirebbe una gravissima discriminazione e, non potendo iscriversi in G.A.E. nell'imminenza delle procedura di immissione in ruolo che si espleteranno il prossimo 1 settembre 2015, 1 settembre 2016, 1 settembre 2017, subirebbe un danno grave ed irreparabile.

E ciò ove anche si consideri che a seguito dei decreti cautelari del Consiglio di Stato n.3423/2015, n.3424/2015 e n.3426/2015 si consente a tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, e non invece a chi a conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e dunque alla ricorrente, di presentare domanda di immissione in ruolo entro il 14 di agosto 2015.

Considerata la grave lesione che si può perpetrare nella sfera giuridica della ricorrente, quest'ultima decideva di proporre domanda di immissione in ruolo nel termine previsto 14.08.2015 (doc. 4).

In secondo luogo la gravità e la irreparabilità del danno conseguente alla esclusione della docente ricorrente dalla G.A.E si concretizza a seguito delle previsioni contenute negli artt. 95 e 96 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 (*Buona Scuola*) entrata in vigore il 16/07/2015, che riconosce il diritto all'immissione in ruolo esclusivamente a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle G.A.E. per il triennio 2014/2017.

V

Violazione dell'art. 14 comma 2 ter del Dlgs 216/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.14/2012; violazione dell'art. 5 bis comma 3 del Decreto Legge n.137/2008; illegittimità del

D.M MIUR n.53/2012 art. 1 comma 1 e del D.M. 235 del 1 aprile 2014;

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è finalizzato alla preparazione professionale e culturale degli insegnanti della scuola primaria.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione del corso di scienze della formazione primaria ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda dell'indirizzo prescelto ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge 01/09/2008 n. 137 comma 1, come del resto il D.M 249 del 10 settembre 2012, "L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto."

L'art. 5 bis comma 3 del Decreto legge 01/09/2008 dispone un'ulteriore deroga allo scopo di permettere l'inserimento con riserva a tutti gli iscritti in S.F.P nell'anno accademico 2007/2008.

Dunque tutti gli iscritti al corso in S.F.P all'anno accademico 2007/2008 potevano iscriversi con riserva nella G.A.E salvo scioglierla al momento della laurea.

La ricorrente si iscriveva al corso di laurea in S.F.P nel settembre del 2008 accedendo al secondo anno del percorso di studi accademici, dunque solo all'apparenza è per mero scrupolo letterale della norma non si iscriveva con riserva nella G.A.E, in realtà ne aveva pieno diritto.

Successivamente l'articolo 14 comma 2ter del D.L 216/2011 ha previsto l'istituzione di una fascia aggiuntiva alle G.A.E, la cosiddetta IV fascia, in cui venivano aperti i termini di inserimento per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

Detto articolo ha previsto anche che il Ministero avrebbe dovuto emanare un decreto in cui si sarebbero fissati i termini per l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

E' stato dunque emanato il D.M del MIUR n.53/2012, che ha limitato l'accesso alle G.A.E solo per coloro che avessero conseguito la laurea in S.F.P entro l'a.a. 2010/2011 ed anche il D.M 235/2014 ha precluso alla ricorrente di essere inserita nelle G.A.E.

Sulla base, fondamentalmente, del D.M 53/2012 l'amministrazione resistente ha negato l'inserimento alla ricorrente avendo conseguito il titolo abilitante successivamente all'a.a. 2010/2011.

La norma secondaria di cui sopra si pone in evidente contrasto con il richiamato art. 14 comma 2 ter cui la stessa intenderebbe dare attuazione, ma soprattutto nel caso di specie, **si pone in contrasto con l'art.5 bis comma 3 del Decreto Legge 137/2008.**

La ricorrente infatti si iscriveva, previo riconoscimento dei crediti formativi avendo già

conseguito la laurea in Lingue Straniere, al secondo anno del corso in S.F.P nel settembre del 2008 (vedi doc. 2) e dunque la sua situazione giuridica è del tutto identica a quella di chi si era iscritto nell'a.a. 2007/2008 e che avrebbe potuto sciogliere la riserva al momento del conseguimento del titolo di laurea.

In senso del tutto conforme si è pronunciata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, riunito in composizione collegiale nella causa n. 75/2012 secondo la quale *“Valido il limite temporale fissato dall'art. 5 bis del D.l. n. 137/2008 convertito con legge n. 169/2008 per l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, il dato formale dell'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno 2007/2008 non può valere ad escludere chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale, tanto da poter essere iscritti, nell'anno accademico 2008/2009, al secondo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: trattasi di studenti che, al pari di quelli iscritti al primo anno del corso di Laurea in scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2007/2008, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale hanno identica formazione professionale.”*

In buona sostanza la semplice applicazione di questa norma che consente alla docente Colella di inserirsi a pieno titolo nelle G.A.E. priva di qualsiasi fondamento giuridico il decreto di esclusione emesso in data 16.06.2014 dall' U.S.P di Nuoro sulla base di un presunto ma infondato richiamo alla normazione secondaria art.1 comma 1 del D.M 53/2012 e D.M 235/2014, che all'evidenza, vista la difformità con la norma di rango superiore art. 5 bis comma 3 Decreto L. 137/2008, deve necessariamente soccombere.

Vieppiù la norma primaria art. 14 comma 2ter del Decreto L. 216/2011, riconosce il diritto di inserimento nella fascia aggiuntiva a chi, come la ricorrente, ha frequentato il corso di laurea in S.F.P negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e ha conseguito il titolo abilitante all'atto della domanda di inserimento in G.A.E.

Considerato che:

- il Dl n.216/2011 è un decreto di proroga dei termini legislativi, finalizzato a riaprire i termini di inserimento in G.A.E già dettati dal comma 3 dell'articolo 5bis del Dl n.137/2008;
- l'unica interpretazione possibile della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in G.A.E per coloro che si sono iscritti dopo l'anno 2007/2008 e che, all'esito della frequentazione dei corsi 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, hanno conseguito l'abilitazione;
- in un caso analogo a quello di specie il Tribunale di Pisa sezione lavoro dott.ssa Tarquini con sentenza del 20.10.2014 ha statuito che *“Una tale soluzione ermeneutica si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema... giacchè pretendere ai fini dell'accesso alla fase aggiuntiva della graduatoria il conseguimento del titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione qui di interesse. Infatti, avendo il corso di studi in scienze della*

formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall'art. 5 bis del d.l. 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi fosse iscritto nell'anno 2007/2008, nessuno studente immatricolato negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011, cosicché la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo"

Tutto ciò considerato, si deve precisare che il D.M. 53/2012 deve essere disapplicato nella parte in cui esclude l'inserimento in G.A.E a chi avesse conseguito il titolo successivamente all'anno accademico 2010/2011, con affermazione del diritto della ricorrente all'inserimento nella G.A.E, richiesta valevole per il triennio scolastico 2014/2017, con decorrenza dalla data di pubblicazione della G.A.E oppure dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che codesto Ill. mo Giudice ritenesse giusta, trattandosi di docente immatricolata al secondo anno già a decorrere dalla sua iscrizione avvenuta nel settembre del 2008, ed in possesso del titolo di abilitazione sin dal 25.07.2013, ovverosia prima della data di presentazione della domanda di inserimento in G.A.E inviata il 05.05.2014 (doc. 5).

Per tutte le sopraesposte argomentazioni sussiste il *fumus boni iuris* anche ai fini cautelari.

PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie *de qua* si ravvisa l'illegittimità quanto l'arbitrarietà della condotta posta in essere dall' Amministrazione resistente che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, avuto riguardo ai tempi medi di conclusione di un ordinario processo del lavoro.

Ove non fosse disposto l'immediato inserimento nelle G.A.E si verificherebbe un irreparabile pregiudizio per la ricorrente, la quale, nelle more del giudizio, ed in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinataria di incarichi, avuto riguardo alle imminenti procedure di immissione in ruolo previste per il prossimo 01.09.2015 e comunque avrebbe minori possibilità di incarichi anche di supplenze anche su cattedre vacanti considerato che ella è inserita nelle graduatorie di istituto che vengono utilizzate, in sede di reclutamento del personale scolastico, solo dopo aver esaurito "la chiamata dalle G.A.E.", dalla quale la odierna ricorrente è attualmente esclusa.

Nè può sottacersi la gravità e la irreparabilità del danno conseguente alla esclusione della docente ricorrente dalla G.A.E che si concretizza a seguito delle previsioni contenute negli artt. 95 e 96 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 (*Buona Scuola*) entrata in vigore il 16/07/2015, che riconosce il diritto all'immissione in ruolo esclusivamente a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle G.A.E per il triennio 2014/2017.

E' evidente dunque il rischio di una perdita economica e prima ancora di *chance* lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro; si appalesa infatti la lesione di un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma

Audio
Società

dell'equivalente monetario, ed integra pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura cautelare in vista dell'imminente inizio dell' a.s. 2015/2016.

La fondatezza dell'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario, può esporre il medesimo diritto ad un danno grave ed irreparabile ; per cui si giustifica la presente richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarà già leso nelle more di un giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso ed esposto, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa,

RICORRE

al'Ill.mo Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

in via cautelare ed urgente:

rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cpc, con decreto inaudita altera parte, o in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare, nelle more della decisione di merito;

-previa disapplicazione del D.M. n. 53 del 14.06.2012 art. 1 comma 1 e del D.M. 235/2014 e del Decreto di esclusione della ricorrente dalle G.A.E emesso dall'U.S.P di Nuoro in data 16.06.2014 nonché di ogni altro atto precedente, presupposto e conseguente, nella parte in cui non consentono alla ricorrente l'inserimento nella fascia terza o fascia aggiuntiva delle G.A.E., Ambito territoriale di Nuoro, nel triennio 2014/2017 per la classe concorsuale scuola primaria e nell'elenco del sostegno polivalente per la scuola primaria e nell'elenco dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;

- ordini all'Amministrazione l'inserimento della ricorrente nella III fascia ovvero in quella aggiuntiva alla III fascia della graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale di Nuoro, triennio aa.ss. 2014/2017, per la classe concorsuale scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno polivalente e nell'elenco dell'insegnamento della lingua straniera inglese, con decorrenza dalla data della pubblicazione della graduatoria ad esaurimento ovvero dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che il Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione;

con vittoria di spese diritti ed onorari

Nel merito, previa fissazione di apposita udienza di discussione:

1) previa disapplicazione del D.M. n. 53 del 14.06.2012 art. 1 comma 1 e del D.M. 235/2014 e



del Decreto di esclusione della ricorrente dalle G.A.E emesso dall'U.S.P di Nuoro in data 16.06.2014, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto e conseguente, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella fascia terza o fascia aggiuntiva delle G.A.E., Ambito territoriale di Nuoro, nel triennio 2014/2017 per la classe concorsuale scuola primaria e nell'elenco del sostegno polivalente per la scuola primaria e nell'elenco dell'insegnamento della lingua straniera inglese nella scuola primaria;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia o nella fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale di Nuoro, nel triennio 2014/2017 per la classe concorsuale scuola primaria e nell'elenco del sostegno polivalente per la scuola primaria nonché nell'elenco dell'insegnamento della lingua straniera inglese nella scuola primaria con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento oppure dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che Ill.mo Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione;
- accertare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per l'illegittima esclusione dalla graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale di Nuoro, nella classe di concorso scuola primaria, nell'elenco del sostegno polivalente e nell'elenco dell'insegnamento della Lingua Inglese;

2) in subordine e nel denegato caso, accertare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da precariato, da accertarsi in via equitativa secondo i parametri precisati nel punto n. II del presente ricorso e condannare l'Amministrazione resistente a risarcire la ricorrente dei danni dovuti da perdita di *chance* così come meglio precisati nel motivo II del presente ricorso;

- previa equiparazione del rapporto di lavoro a termine con quello stabile e dunque accertata la violazione del principio di non discriminazione,

- accertare il diritto della docente al riconoscimento da parte dell'Amministrazione resistente dello stesso trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai docenti che hanno un rapporto di lavoro stabile;

- accertare il diritto della docente al riconoscimento da parte dell'Amministrazione resistente di tutta l'anzianità di servizio maturata e maturanda dalla docente - sia per i contratti a termine cessati sia per tutti i contratti a termine che verranno stipulati dal momento della proposizione di detto ricorso sino alla definitiva pronuncia- in termini giuridici ed economici, con conseguente riconoscimento degli scatti di anzianità;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea in Lingue Straniere – Inglese – Università degli Studi di Napoli

L'Orientale;

- 2) dettaglio iscrizione al corso di Laurea in SFP presso l'Università di Salerno;
- 3) piano degli studi con crediti formativi in SFP e sostegno polivalente;
- 4) laurea in Scienze della Formazione Primaria Università degli studi di Salerno;
- 5) domanda di inserimento in G.A.E, Ambito Territoriale di Nuoro per la scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno polivalente e nell'elenco per l'insegnamento della lingua straniera inglese;
- 6) decreto di esclusione dalla G.A.E datato 16 giugno 2014;
- 7) domanda di ammissione in data 12.08.2015 alle fasi B e C per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 8) certificato di servizio
- 9) estratto testo del Legge 107/2015 art. 95 – 98.
- 10) D. M. MIUR n. 53/2012 e n. 235/2014.

Si dichiara che non è dovuto il pagamento del contributo unificato per ragioni reddituali e che il valore della presente causa è indeterminabile.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei controinteressati
ex art. 151 c.p.c

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo in III fascia o nella aggiuntiva alla III della G.A.E, Ambito Territoriale di Nuoro, triennio anno scolastico 2014/2017, per la classe concorsuale Scuola Primaria e relativo elenco per il sostegno;
- che al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio, anche ai fini della tutela cautelare anticipatamente richiesta, il ricorso *ut supra* si ritiene debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nella G.A.E per la classe di concorsuale Scuola Primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017 di tutti gli Ambiti Territoriali d'Italia che per effetto dell'inserimento della ricorrente si vedrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;
- che si ritiene, infatti, che potenziali controinteressati siano, non soltanto quelli iscritti nell'Ambito Territoriale di Nuoro, bensì anche tutti coloro interessati dall'imminente avvio del piano di assunzione straordinaria previsto dalla Legge 107/2015 sulla "Buona Scuola" e,



comunque, non potendosi escludere che il presente giudizio possa ancora pendere nell'anno 2017, allorchè è previsto l'aggiornamento delle attuali G.A.E, tutti coloro che, sebbene attualmente iscritti in altri Ambiti del territorio italiano, sarebbero legittimati a chiedere il trasferimento nell'Ambito Territoriale di Nuoro;

- che anche volendo ridurre il numero dei controinteressati ai soli iscritti nella G.A.E di quest'ultimo Ambito, la notifica nei modi ordinari si rilevarebbe assai difficoltosa, se non impossibile stante l'impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutticoloro che sono collocati in detta G.A.E;

RILEVATO

- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio (tra le tante , Consiglio di Stato sez. IV 19.02.1990 n. 106);
- che la pubblicazione sulla G.U appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che già l'articolo 12 della Legge 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c;
- che i Giudici amministrativi quando sono investiti da azioni giudiziarie che vedono coinvolte un alto numero di parti controinteressate, dispongono sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsto dall'articolo 151 c.p.c – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che anche i Giudici del Lavoro sempre più frequentemente autorizzano tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente valore all'inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto (cfr Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR);
- rilevato, infine, che a riprova di quanto detto è sufficiente accedere al sito del MIUR per rendersi conto agevolmente che detta forma di notifica sta divenendo quella ordinariamente seguita nel caso in cui vi sia un alto numero di potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso ed esposto si fa,

ISTANZA

- affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, a tutti i potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR



http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15, se del caso lo decide, disponendone in aggiunta anche la pubblicazione sul sito internet dell'Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro, mediante pubblicazione sul sito <http://www.csanuoro.it/>;

- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per il Sardegna e U.S.P Ambito territoriale della Provincia di Nuoro mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale sono elettivamente domiciliati;

Con osservanza.

Nuoro lì 14.08.2015

Avv. Claudio Solinas

PROCURA

La sottoscritta **COLELLA MARIANNA** nata a Napoli il 31.01.1981, C.F. CLL MNN 81A71 F839L, residente in Nuoro nella Via Donatori di sangue n.37, (NU) 08100, conferisce procura speciale all' Avv. Claudio Solinas del Foro di Nuoro C.F. SLNCLD67S11F979 per stendere e sottoscrivere il suesteso ricorso. Delega altresì l'Avv. Claudio Solinas per redigere e presentare memorie, partecipare alla discussione, concedendo lui tutte le facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire in giudizio, nominare procuratore domiciliatario. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, di essere stata resa edotta che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presta il proprio consenso al suo trattamento. Elegge domicilio in Nuoro nella Via A. Deffenu n. 25 nello studio dell'Avv. Claudio Solinas il quale dichiara di ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0784/231163 o al seguente indirizzo di posta elettronica PEC claudiosolinas@legalmail.it dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

Nuoro li 14.08.2015



La firma che precede è autentica

Avv. Claudio Solinas



TRIBUNALE DI NUORO

Sezione civile

N. 383-1-2015
R.G.

N° 128 / 2015 Cron.

Il Giudice

visto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;

rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per l'emissione *inaudita altera parte* del provvedimento richiesto;

visto l'art. 669 *sexies* comma 1, c.p.c.

FISSA

alla data dell'11.9.2015 alle ore 9,30 l'udienza di comparizione delle parti di fronte al giudice assegnatario.

Dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il termine del 2.9.2015.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Nuoro, 19 agosto 2015.

Il Giudice



19 AGO, 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE



Falle comunicazioni
F. cell

NO 383 / 2015 Rac

NO 124 / 2015 Cron.

TRIBUNALE DI NUORO

Il Giudice del Lavoro

Visto l'art. 415 c.p.c.,

fissa per la discussione l'udienza del 10 dicembre 2015 ore 9,00 a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, essa ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nuoro, 19 agosto 2015.

Il Giudice

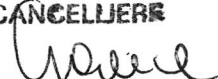
Tiziana Longu



19 AGO. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE



Fatte con cancelleria
F. all



R.G. n° 383-1/2015 - 383/2015

IL TRIBUNALE DI NUORO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona della dott. Alice Serra,

vista l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati, così provvede:

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente entro il 2.9.2015 provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienza già fissata;
- 2.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Nuoro, 12/8/15

se giusta
[Signature]

19 AGO. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE

[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Lavoro

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Claudio Selver

per uso notifica

Nuoro, il

21 AGO. 2015



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca M. Cadeddu

[Signature]

